

**SINTESI DI INDIRIZZO INTERPRETATIVO
DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E
AMBIENTALI DEI NUOVI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI / AGRIVOLTAICI SU
SUOLO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN
VIGORE DEL D.lgs. 190/2024**

IMPIANTI SU SUOLO AGRICOLO

Procedure in attività libera (ALLEGATO A) codificate dall'art. 7 del D.lgs. 190/2024

e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;

Procedure in regime di PAS (ALLEGATO B) codificate dall'art. 8 del D.lgs. 190/2024

b) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20. (vedi "Allegato")

f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere e) (*impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale*) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione (*vedi lettera b*), di potenza fino a 1 MW. Per esclusione, secondo l'interpretazione provinciale si intendono quindi quelli in aree non idonee.

Procedure in regime di Autorizzazione Unica (ALLEGATO C) codificate dall'art. 9 del D.lgs. 190/2024

Interventi di competenza provinciale

impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW.

Per esclusione, poiché all'art. 1 dell'Allegato C si afferma che sono "*fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS*", secondo l'interpretazione provinciale si intendono:

- gli agrivoltaici maggiori di 5 MW che consentono attività agricola
- i fotovoltaici su aree idonee maggiori di 10 MW
- i fotovoltaici su aree non idonee maggiori di 1 MW
- gli agrivoltaici su aree non idonee maggiori di 1 MW

Interventi di competenza statale

a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;

Resta fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 1-bis del D.lgs. 199/2021, il quale reca LIMITAZIONI ALLA REALIZZABILITA' di impianti fotovoltaici in aree agricole, sostanzialmente confinandoli ad una serie limitata di aree idonee:

"L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (...), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), ((includere le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,)) c-bis), c-bis.1) ((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo)) (vedi "Allegato") Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una ((comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto)) nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con

*decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e **((del Piano nazionale per gli investimenti complementari))** al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 °luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.”*

IMPIANTI SU SUOLO DIVERSI DA AGRICOLO

Procedure in attività libera (ALLEGATO A) codificate dall'art. 7 del D.lgs. 190/2024

b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

Procedure in regime di PAS (ALLEGATO B) codificate dall'art. 8 del D.lgs. 190/2024

b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a) , b) (edifici), c) e d) (vedi sopra) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; (vedi "Allegato")

d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento

e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z) ;

f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a) , b) (edifici), c) e d) (vedi sopra) ed e) (impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW.

Procedure in regime di Autorizzazione Unica (ALLEGATO C) codificate dall'art. 9 del D.lgs. 190/2024

Interventi di competenza provinciale

impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

Per esclusione, poiché all'art. 1 dell'Allegato C si afferma che sono "*fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS*", secondo l'interpretazione provinciale si intendono:

- gli agrivoltaici maggiori di 5 MW che consentono attività agricola
- i fotovoltaici su aree idonee maggiori di 10 MW
- i fotovoltaici su aree non idonee maggiori di 1 MW
- gli agrivoltaici su aree non idonee maggiori di 1 MW

aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Interventi di competenza statale

a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;

z) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

PROCEDURE AMBIENTALI

Progetti di competenza statale (Allegato 2 Parte II Dlgs 152/06) - si intende che vanno in VIA

2) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale. (145)

((2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.))

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale (Allegato 2 bis Parte II D.lgs. 152/06)

((a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (vedi "Allegato");

a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;))

Progetti di competenza regionale (delegati a Province) (Allegato 3 Parte II Dlgs. 152/06)- si intende che vanno in VIA

((c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);))

Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province (Allegato IV Parte II Dlgs 152/06)

d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;

d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (vedi "Allegato");

d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;))

Progetti soggetti a procedure abilitative comunali: i progetti relativi agli Allegati A e B non sono sottoposti a valutazioni ambientali

Non essendo stato abrogato dal D.lgs. 199/2024, restano valide, fino al **30.06.2025**, le disposizioni di cui al Decreto n. 13 del 24.02.2023 art. 41 comma 1 bis, **che esentano dalle valutazioni ambientali gli impianti fotovoltaici fino a 30 MW in aree idonee contemplate in piani / programmi già sottoposti positivamente a VAS.**

«1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE (art. 15)

1. Le disposizioni di cui all'allegato D (*Elenco delle disposizioni abrogate*) sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto in esame. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sulla pagina dedicata del sito di Regione Lombardia (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Energia/Fonti-rinnovabili/linee-guida-impianti-produzione-energia-da-fonti-rinnovabili/linee-guida-impianti-produzione-energia-da-fonti-rinnovabili>) si riporta: *“L'attuale DGR 4803 del 31/05/2021 che contiene le Linee guida regionali per autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili è da considerarsi non più attuale, tuttavia, alcune sue parti sono ancora applicabili, in quanto in linea con la normativa previgente al TU FER; per avere adeguato supporto sulla applicazione della stessa DGR 4803/2021 è possibile contattare l'U.O. Risorse energetiche della direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica.”*

SANZIONI (art. 11)

Le sanzioni per assenza /difformità dai titoli (Autorizzazione Unica, Pas e relativi atti di assenso, e attività libera) sono irrogate dal Comune territorialmente competente, e i proventi sono utilizzati dall'Ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale

“ALLEGATO”

Aree idonee così come individuate dall'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)